

Circolare Tecnica**MARCATURA CE PORTE SU VIE DI FUGA SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E TENUTA AI FUMI**

Cisterna di Latina 21 Giugno 2011

La recente Decisione della Commissione Europea n.246/2011 del 18 aprile 2011 ha modificato le procedura per l'attestazione di conformità di prodotti da costruzione con particolare riferimento ai serramenti e porte e relativi accessori precisando, tra l'altro, che **per le porte e i portoni (con o senza accessori), il cui uso previsto è quello di essere uscita di sicurezza, il livello di attestazione della conformità deve essere di Livello 1**, più restrittivo rispetto a quello dei serramenti in genere per il quale è previsto il *Livello 3*.

Per quanto riguarda al normativa italiana, il D.M. 30 novembre 1983 **definisce uscita di sicurezza quella apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2.00 m** identificando all'interno dell'articolo 2 del D.M. 3 novembre 2004 ulteriori sottodefinitzioni tra cui:

1. Vie d'emergenza (o vie di esodo, o di uscita o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
2. Uscite d'emergenza: passaggio che immette in luogo sicuro
3. Uscite al piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
 - Uscita che immette direttamente in luogo sicuro
 - Uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro
 - Uscita che immette su una scala esterna.
4. Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio
5. Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Ciò premesso, affinché la Decisione C.E. possa essere adottata sul territorio italiano e per una uniformità di regole univoche necessarie per effettuare i controlli e le verifiche sulle vie di fuga non tagliafuoco che ricadono sotto il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione di Livello 1 ai sensi della norma di prodotto UN EN 14351-1+A1:2010 è necessario un pronunciamento del Ministero delle Attività Produttive che ad oggi non è ancora avvenuto.

Pertanto, in attesa di una posizione ufficiale delle autorità Governative preposte, Indinvest Lt, ritiene e suggerisce ai produttori di Porte esterne poste su via di fuga o uscite di sicurezza, prive dei requisiti di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, possano marcare CE tali manufatti ai sensi della norma UNI EN 14351-1+A1:2010 come fossero "serramenti normali" cioè soggetti al sistema di attestazione della conformità di Livello 3, corredandolo di una dichiarazione di corretta installazione ad opera d'arte del dispositivo antipánico obbligatoriamente Marcato CE (barra o maniglione) secondo le indicazioni della casa produttrice dello stesso ed allegando tale certificato fornito con il dispositivo stesso, secondo il costume già in uso prima della Decisione C.E. in materia.

Tale serramento dovrà essere ovviamente realizzato oltre che con:

- un dispositivo antipánico marcato CE secondo la norma UNI EN 1125
- cerniere marcate CE secondo la norma UNI EN 1935
- eventuali maniglie marcate CE secondo la norma UNI EN 179
- eventuali pannelli marcati CE secondo la norma EN 13986

nel rispetto della normale procedura per la marcatura CE dei serramenti secondo la UNI EN 14351-1+A1:2010.

Bisogna specificare, che su base volontaria e con differenti procedure tra un istituto e l'altro, alcuni Enti notificati stanno proponendo un metodo di attestazione di Livello 1 ai costruttori di porte su via di fuga.

Per meglio spiegare cosa comporta per il costruttore di serramenti l'introduzione del livello di attestazione delle conformità a Livello 1 riportiamo di seguito le principali differenze che tale metodologia introduce rispetto al Livello 3 già in uso presso le Aziende:

Per marcare CE una porta su via di fuga con il livello di attestazione 1 il costruttore di serramenti dovrà essere in possesso al momento e fino a nuove disposizioni delle Autorità Governative preposte:

- di un ITT relativo alle prestazioni Aria, Acqua e Vento ed eventualmente sulla capacità di sblocco del dispositivo di sicurezza (al momento facoltativo), proprio o ottenuto in Cascading, oppure ricorrere alla tabella di permeabilità all'aria contenuta nella UNI EN 14351-1+A1:2010
- Piano di controllo della produzione (FPC) validato da un Istituto Notificato per conto del Costruttore di serramenti
- Verifica ispettiva periodica svolta da un Istituto Notificato presso l'unità produttiva del Costruttore di serramenti per le verifiche sul processo produttivo delle porte sulle vie di fuga.

In modo che la Dichiarazione di Conformità rilasciata dal produttore sia sotto la responsabilità dell'Ente Notificato attraverso metodologie di rilascio da stabilire.

Pertanto per il Costruttore di Serramenti **per le Porte su via di fuga non è possibile accedere ad un cascading diretto** ma sarà possibile ottenere in cascading i soli certificati ITT relativi alle porte e poi adoperarsi in proprio o attraverso convenzioni con gli Istituti Notificati per ottenere la validazione del Piano di controllo della produzione della propria Azienda e per le successive modifiche ispettive.

Indinvest Lt resta a disposizione della propria clientela attraverso i normali canali di comunicazione per ogni ulteriore chiarimento e/o spiegazione in merito e coglie l'occasione per inviare a Voi Tutti

Cordiali Saluti

Ufficio Tecnico

Sistemi per l'Edilizia - Indinvest Lt s.r.l.